

ORIGINALE



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Prima Civile

Il Giudice, dr.ssa Rossana Zappasodi

Ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 13488/10 R.G.

avente per oggetto: responsabilità SIM - ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

promossa da:

B. A. e D. G. elettivamente domiciliati in Torino, presso lo studio degli Avv. T. S. e C. P. che li rappresentano e difendono per procura in atti.

- PARTE RICORRENTE -

contro

[redacted] S.p.A. elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Trenti che la rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE RESISTENTE -

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.9.2010, osserva.

1. In via preliminare va ritenuto ammissibile il procedimento introdotto, atteso che le domande rientrano tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c. (non richiedendo la trattazione collegiale), le parti non hanno avanzato alcuna istanza di istruttoria orale o di CTU, la causa è di natura esclusivamente documentale e pertanto la decisione della controversia richiede un'istruttoria solo sommaria come prescritto dall'art.

702 ter c.p.c..

2. Parte ricorrente in ricorso aveva contestato la mancanza del contratto quadro chiedendo la dichiarazione di nullità (derivata) delle operazioni finanziarie in obbligazioni Argentina 9,75% 03 EUR del 26.11.1999 e Argentina 10% 07 EUR del 7.4.2000 per un valore nominale complessivo di € 66.000,00; in seguito alla costituzione in giudizio della banca convenuta (avvenuta in data 28.7.2010), all'udienza del 22.9.2010 parte attrice in relazione alla avversaria produzione del contratto quadro del 12.2.1992 (doc. 2) ha precisato la propria domanda di nullità, ritenendo comunque mancante il contratto quadro prescritto ex art. 23 TUF sotto il profilo dell'assenza della sottoscrizione dell'intermediario e del mancato adeguamento dello stesso alle nuove normative di settore introdotte *medio tempore* prima dei suddetti acquisti di obbligazioni Argentina. Non è quindi accoglibile l'eccepta inammissibilità, posto che può ritenersi una mera precisazione di una domanda già proposta a seguito delle difese e produzioni della convenuta.

Nel merito, peraltro, entrambi gli assunti sono infondati.

2.1 In ordine al primo profilo va sottolineato che a fronte della eccepta assenza di sottoscrizione da parte dell'intermediario del contratto quadro del 12.2.1992, parte convenuta in udienza ha dichiarato, che nella copia prodotta è invece rinvenibile *"la sottoscrizione del dipendente fornito dei relativi poteri"*.

In calce al suddetto documento prodotto sub doc. 2 è effettivamente visibile una sigla su di un timbro non leggibile e parte attrice non ha contestato la dichiarazione avversaria che si tratterebbe, appunto, della sottoscrizione riferibile all'intermediario.

In ogni caso, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione

contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, posto che parte attrice che aveva già sottoscritto il contratto non ha revocato, prima della produzione, il consenso prestato (cfr. *ex multis* Cass. 12.6.2006 n. 13548).

2.2 Sotto il secondo profilo l'infondatezza deriva dalle seguenti considerazioni:

- nè la L. n. 1/1991, nè il D.Lgs. n. 415/1996 prevedono alcun obbligo di adeguamento;
- la norma di mero rango regolamentare di cui alla Delibera Consob 1.3.2000 n. 12409 prevede unicamente l'obbligo degli intermediari di adeguarsi agli obblighi derivanti dalle integrazioni di cui all'art. 30 secondo comma della Delibera Consob 1.7.1998 n. 11522 (tra cui l'individuazione del contenuto dei contratti di negoziazione da stipulare per iscritto) "entro sei mesi" dalla sua entrata in vigore, termine poi spostato a seguito della Deliberazione Consob 6.9.2000 n. 12716 al 31.12.2000 (e gli acquisti per cui è causa sono rispettivamente del 26.11.1999 e del 7.4.2000);
- non è possibile comunque configurare un vizio di forma sopravvenuto così che dalla eventuale violazione dell'obbligo di adeguamento così previsto non potrebbe conseguire alcuna nullità;
- in ogni caso parte attrice non ha allegato alcun specifico profilo di contenuto "mancante".

3. Con la domanda subordinata parte attrice vanta una pretesa risarcitoria a seguito dell'asserita violazione di svariate norme del TUF ed in particolare:

3.1 per omessa segnalazione di una situazione di conflitto di interessi (anche da collocamento per la partecipazione di ██████████ del Gruppo ██████████ quale *co-lead*

*manager*) in pieno mercato grigio;

3.2 per omessa segnalazione della inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio dei clienti (pensionato di oltre settanta anni, già ragioniere con mansioni di contabile, il Brusa e casalinga la moglie);

3.3 in difetto dell'assolvimento degli ulteriori obblighi informativi (attivi e passivi) posti a tutela del risparmiatore.

3.1 Il profilo dell'asserito conflitto di interessi è rimasto sprovvisto di idonea prova, in quanto la banca convenuta ha specificatamente negato la circostanza che la negoziazione sia avvenuta nella fase di emissione del titolo ed ha affermato che l'approvvigionamento dei titoli sia avvenuto con acquisti effettuati da soggetti diversi da società del gruppo (cfr. comparsa pag. da 13 a 20); parte attrice a seguito di tali allegazioni nulla ha aggiunto alle sue scarse allegazioni iniziali.

In ogni caso, non risulta prodotto alcun documento che comprovi sia il fatto che le negoziazioni siano state effettuate nel mercato grigio sia che, quand'anche successive, permanesse un qualche profilo di interesse al collocamento dei titoli da parte del gruppo cui appartiene la convenuta (e ciò quand'anche la C. fosse *co-lead manager* di tale emissione, circostanza anch'essa non provata).

3.2 Dalla disamina dei documenti prodotti dalla banca ai n. 6, 7, 8 e 9 (non contestati) emergono circostanze che obiettivamente escludono che i due acquisti per cui è causa fossero inadeguati al profilo di rischio degli attori: questi, infatti, avevano aperto un deposito titoli da oltre dieci anni effettuando numerose operazioni e al momento degli acquisti per cui è causa avevano un patrimonio mobiliare di quasi un milione e mezzo di euro (di cui i titoli qui in esame assorbivano una percentuale minima), con titoli azionari per oltre mezzo milione di

euro, obbligazioni estere, warrant, fondi comuni con profili di rischio notevoli, attese le significative composizioni azionarie e in obbligazioni anche di emittenti internazionali.

3.3 Le descrizioni del portafoglio e del profilo di rischio degli attori oggettivamente desumibile dalla documentazione prodotta non consente di ritenere decisiva la lamentata violazione degli obblighi informativi.

Come noto, infatti, la disciplina dettata sia nel TUF che nel Regolamento Consob assegna agli obblighi di informazione la funzione di consentire all'investitore una consapevole scelta di investimento. Lo scopo della normativa non è *tout court* quella di voler colmare totalmente l'asimmetria informativa che strutturalmente esiste tra intermediario e investitore, ma piuttosto quella di evitare che tale asimmetria determini nell'investitore la non piena comprensione dell'operazione in rapporto ai propri scopi personali di investimento.

Ora, anche tenuto conto di tale *ratio* normativa, appare condivisibile l'assunto che mentre l'onere probatorio relativo all'adempimento delle prescrizioni del TUF spetta all'intermediario ai sensi dell'art. 23 comma 6, quello inerente al nesso causale, in forza dei principi generali qui non espressamente derogati, incombe sull'attore (cf. Cass. 17.1.2008 n. 867, Cass. 18.5.2005 n. 7997 e Cass. 23.2.2000 n. 2044). La prova circa la sussistenza o no di tale nesso causale può e deve solo essere desunta da elementi indiziari ricavabili dall'intera vicenda non essendo materialmente esigibile che parte attrice fornisca una prova orale o documentale di tale circostanza (che tra l'altro non costituisce una circostanza di fatto, ma una mera ipotesi negativa).

Parte attrice, peraltro, non si è fatta carico di tale onere probatorio.

Dalla documentazione prodotta dalla convenuta e sopra richiamata, inoltre, va preso atto che essa smentisce radicalmente gli assunti attorei circa la bassa propensione di rischio degli attori. In particolare, oltre alle dimensioni e alla composizione del portafoglio che denotava una notevole propensione al rischio, va anche evidenziato che gli attori avevano diversificato le proprie scelte di investimento destinando una percentuale considerevole a investimenti in titoli speculativi e ad alto rischio e con connotati quantomeno analoghi a quelli che caratterizzavano le obbligazioni Argentina.

Anche a seguito di tali specifici assunti esposti da parte convenuta, la difesa attorea non ha allegato alcuna circostanza specifica contraria e non ha specificatamente contestato alcunché.

Gli elementi posti a disposizione di questo Tribunale, quindi, consentono di formulare quel giudizio di certezza morale (o comunque altamente probabilistico) richiesto dalla giurisprudenza in materia di nesso di causalità nelle obbligazioni di mezzi (cfr. Cass. 11.8.2005 n. 16846 e Cass. 27.3.2006 n. 6967), che in presenza delle informazioni in allora disponibili circa il grado di speculatività e di rischio delle obbligazioni Argentina in oggetto nei diversi momenti di negoziazione (e quindi prescindendo dalla verifica in concreto circa l'effettività di tale adempimento da parte della banca), gli attori avrebbero proceduto ugualmente agli acquisti, corrispondendo tale investimento al loro profilo di investitori fino a quel momento manifestato ed avendo in particolare già investito in titoli il cui capitale era in modo analogo a rischio di mancato rimborso.

4. Le domande attoree devono pertanto essere rigettate.

Alla soccombenza segue l'obbligo di parte attrice al rimborso delle spese del

giudizio che si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo, esclusi gli esposti non documentati.

P.Q.M.

- rigetta le domande proposte da B [redacted] A [redacted] e D [redacted] G [redacted] contro [redacted] S.p.A.;

- condanna B [redacted] A [redacted] e D [redacted] G [redacted] a rimborsare a [redacted] S.p.A. le spese del giudizio che liquida in euro 670,00 per diritti ed euro 1.100,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Torino, 28 settembre 2010

Il Giudice Unico  
*domenico jaffredo*

Tribunale e Corte d'Appello di TORINO  
CANCELLERIA  
29 SET. 2010  
IL CANCELLIERE  
IRENE BIGNON

IL CANCELLIERE  
IRENE BIGNON

Volume \_\_\_\_\_ /B  
Cronol. 4209 /B  
Repert. 11443 /B